

le norme contenute nella tabella allegata al regolamento sugli esami approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1217, essendo ora trascorso l'intervallo richiesto dalla tabella stessa.

« Quanto però alla partecipazione dei detti candidati alla prossima sessione di marzo y'è da osservare che il Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, che indisse le tre sessioni straordinarie di esami a favore di studenti di scuole medie militari o già militari, intanto concesse ampie facilitazioni agli esami (dispensa dalle prove scritte, possibilità di essere licenziato, anche se riprovati in una o due materie importanti, ecc.), in quanto volle mettere in grado gli studenti che, durante il corso dei loro studi, erano stati chiamati alle armi, di condurre a termine gli studi interrotti. Ma gli studenti di cui l'onorevole interrogante s'interessa avevano già compiuto i loro studi e conseguito il titolo di scuola media per il quale erano avviati quando furono chiamati alle armi.

« Nessun danno quindi hanno avuto, per quanto riguarda il corso dei loro studi, dal servizio militare. È ben vero che non poterono presentarsi a sostenere altri esami per il servizio militare; ma questa era una delle generiche possibilità di cui poteva giovare qualsiasi licenziato; nè può invocare benefici straordinari chi non abbia dimostrato di avere almeno l'intenzione di giovare di essi prima della guerra. Che se alcuni dei detti candidati può dimostrare che prima della chiamata alle armi aveva intrapreso studi, anche privati, per conseguire un secondo titolo, le vigenti disposizioni sono di così largo favore che non si oppongono alla partecipazione di detto alunno alla sessione di marzo col godimento di tutte le facilitazioni che vi sono connesse.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Lollini. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per cui i militari della classe 1900 dichiarati rivedibili in seguito ad osservazione presso un ospedale militare, sono stati assegnati in modo permanente ai servizi sedentari, e se non creda di dover recedere da questo provvedimento rimandare i detti militari alle proprie case anche per dimostrare che al Governo sta a cuore, non solamente a parole, la produzione nazionale ».

RISPOSTA. — « La decisione di rivedibilità è presa in sede di arruolamento per fatto di leva e gli iscritti per i quali è pronunciata sono lasciati subito in libertà, per ripresentarsi a visita con gli iscritti della leva successiva.

« Quindi, per essi, in nessun caso può farsi luogo alla dichiarazione di assegnazione in modo permanente ai servizi sedentari, la quale può sussistere in quanto l'individuo sia stato riconosciuto idoneo al servizio militare in genere ed arruolato.

« In ogni modo, i militari della classe 1900 arruolati per i quali fu pronunciata la dichiarazione suddetta, furono categoricamente esclusi dalla chiamata alle armi testè avvenuta per la detta classe.

« Se l'onorevole interrogante ha sentore di qualche caso in cui si fosse eventualmente trasgredito alle precise disposizioni del Ministero potrà segnalarlo e si provvederà subito in conseguenza.

« Il sottosegretario di Stato

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Lollini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se e quando intenda riparare alla ingiustizia derivata a danno del personale di segreteria e subalterno delle Regie scuole medie dal decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, per il quale le condizioni economiche del suddetto personale non solo non risultano parificate a quelle del personale di pari grado delle altre amministrazioni, ma in alcuni casi peggiorate.

« In modo particolare l'interrogante desidera conoscere le ragioni per le quali al personale di segreteria delle suddette scuole è fatto un trattamento economico molto inferiore a quello del personale di altre amministrazioni fornito di titoli uguali e che compie funzioni simili od equivalenti, e se non creda opportuno dare al suddetto ufficio autonomia e conseguente responsabilità propria ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha già formulato talune proposte al Ministero del tesoro per la concessione ai segretari dei licei e delle scuole normali governative di ulteriori miglioramenti economici oltre quelli concessi con decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, miglioramenti che sono notevolissimi, specialmente rispetto alla condizione in cui trovavasi questo personale prima del decreto citato.